

DIP – Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: Estensione del periodo di Retroattività a Illimitata - SIOT
Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia – Conv. Facoltativa

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della Responsabilità civile professionale per colpa grave di Medici specialisti in Ortopedia e Traumatologia iscritti alla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia - SIOT.



Che cosa è assicurato?

Premesso che con effetto dal 31.12.2025 la Contraente ha stipulato con Generali Italia S.p.A. la Polizza Convenzione ad adesione obbligatoria numero 450367093 per la copertura della:

- ✓ Responsabilità Civile Professionale per colpa grave;
- ✓ Responsabilità civile in caso di mancata manleva della Struttura sanitaria o sociosanitaria;
- ✓ Pagamento Provisionale in caso di mancata manleva della Struttura sanitaria o sociosanitaria;
- ✓ Responsabilità civile professionale per colpa grave del Direttore di struttura

a favore del Dipendente pubblico, Dipendente privato, Convenzionato, Specializzando (se assunto da una Struttura sanitaria con un contratto di lavoro compatibile a termini di legge con la qualifica di medico Specializzando) o medico che svolge la propria attività professionale a qualsiasi titolo all'interno di una Struttura sanitaria senza assunzione di obbligazioni contrattuali con i pazienti, specializzati in Ortopedia e Traumatologia iscritti alla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, viene modificato il periodo di "retroattività della copertura" da 10 anni a illimitato.

- ✓ La copertura assicurativa è offerta in regime di claims made.
- ✓ Rimangono invariate le condizioni della Polizza n. 450367093 se non espressamente derogate.

L'estensione di garanzia è prestata per ciascun Assicurato/Aderente nell'ambito e fino al Massimale previsto dalla Polizza n. 450367093.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione della Polizza n. 450367093 e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE

- * **Non sono considerati terzi:** i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato/Aderente che risultano dal certificato di Stato di Famiglia; le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia (coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori e figli); i collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti e i praticanti e chi si trova con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti, se non fruiscono delle prestazioni sanitarie in qualità di paziente; le società in cui l'Assicurato/Aderente riveste la funzione di legale rappresentante, consigliere d'amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.
- * **Sono esclusi i rischi:** per responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato/Aderente e che non derivano dalla legge; per lo svolgimento abusivo della professione; da furto e quelli a cose altrui che derivano da incendio di cose dell'Assicurato/Aderente o da lui detenute, a cose che ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo o di cui deve rispondere; che derivano dalle attività di biotecnologia, di manipolazione e ingegneria genetica e da quelle relative a prodotti che derivano da materiali o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM); causati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna; da trasformazioni e assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, sostanze radioattive, macchinari ecc.), salvo quanto previsto dall'articolo Oggetto dell'Assicurazione relativamente all'impiego per scopi diagnostici e terapeutici di raggi X e di altre tecniche radianti e di immagine; relativi al ruolo di Direttore Sanitario, Direttore amministrativo o Direttore generale salvo quanto previsto dall'articolo Oggetto dell'Assicurazione lettera d); che derivano da attività di sperimentazione clinica e di ricerca e sperimentazione di farmaci; che conseguono alla mancata rispondenza dell'intervento rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato/Aderente; che derivano all'Assicurato/Aderente per la responsabilità a lui imputabile per fatto altrui (comprese persone di cui questi si avvale nell'esercizio della propria attività); che conseguono a conservazione, distribuzione del sangue e dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, da immunodeficienza acquisita, patologie correlate, epatiti o da contagio in genere; che derivano dall'attività svolta per conto di Federazioni Sportive, Associazioni e Società Sportive militanti in campionati professionisti o semi professionisti; che derivano dalla proprietà e conduzione dello studio professionale o dalla conduzione dei locali e delle attrezzature della Struttura di appartenenza, utilizzati per l'esercizio dell'attività professionale; che derivano dalla pratica di tecniche di fecondazione assistita; che derivano dall'effettuazione di analisi chimiche nel settore merceologico e ambientale o indagini e analisi a carattere genetico prenatale; che derivano dall'impiego di farmaci e sostanze biologicamente e farmacologicamente attive, da pratiche mediche considerate doping; da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; che derivano da qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili o qualsiasi atto di terrorismo; da inquinamento; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere, di quanto si trova nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento; che derivano da amianto o da altra sostanza che contiene l'amianto, che conseguono da derivano dall'emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici; che derivano da interventi di chirurgia estetica o trattamenti di medicina estetica o di cosmesi, da esecuzione di tatuaggi e piercing; connessi a "circostanze o "fatti" noti all'Assicurato/Aderente prima della decorrenza della copertura assicurativa e pervenuti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione.
- * **Non è compreso il rimborso ai clienti di quanto corrisposto all'Assicurato/Aderente a titolo di compenso professionale.**
- * **Esclusione Cyber Risk:** sono esclusi perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico o ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso direttamente o indirettamente causati, che derivano da, connessi, attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono Limiti di risarcimento che sono riepilogati nelle Condizioni di assicurazione della Polizza n. 450367093.



Dove vale la copertura

✓ L'Assicurazione vale per le Richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere in Unione Europea, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato/Aderente **deve**:

- rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il Periodo di efficacia dell'Assicurazione, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
- **in caso di Sinistro**, presentare denuncia all'Intermediario entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento e deve contenere descrizione precisa del fatto, data, luogo, cause e conseguenze del fatto stesso e generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni; l'Assicurato/Aderente deve inviare subito a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono. La denuncia deve essere corredata dalla dichiarazione espressa dell'Assicurato/Aderente di non essere garantito da altra Polizza per lo stesso evento dannoso.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.



Come e quando devo pagare?

Il premio può essere pagato dall'Assicurato/Aderente con i seguenti mezzi:

- bonifico bancario;
- carta di credito.

Il premio è interamente dovuto e determinato per periodi di assicurazione di un anno.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La Convenzione ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2025 alle ore 24 del 31.12.2028 senza tacito rinnovo e cessa alla naturale scadenza senza necessità di disdetta. La garanzia prestata a favore del **singolo Assicurato/Aderente cessa senza obbligo di disdetta alla scadenza stabilita nel Certificato di adesione (o alla scadenza della presente Convenzione se precedente). La presente Convenzione opera se la polizza 450367093 è in corso di validità.**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato nel corso del Periodo di efficacia dell'Assicurazione, anche se relative a comportamenti posti in essere prima dell'iscrizione all'Associazione Contraente (Retroattività illimitata).

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, le Richieste di risarcimento - conseguenti a errori o omissioni accaduti o commessi successivamente alla data di Retroattività e fino alla data di cessazione dell'attività - restano coperte, alle Condizioni di Assicurazione in vigore, per ulteriori 10 anni, a fronte del pagamento in un'unica soluzione del relativo Premio.



Come posso disdire la polizza?

Per l'Associazione Contraente la Convenzione cessa al 31.12.2028 senza obbligo di disdetta.

L'Associazione Contraente e Generali Italia possono recedere inviando comunicazione scritta con preavviso di 90 giorni prima della scadenza annuale.

Per l'Assicurato/Aderente l'Assicurazione cessa alla data di scadenza dell'iscrizione annuale all'Associazione Contraente senza obbligo di disdetta.

Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC